



COMUNE DI SERMONETA
Provincia di Latina

**REGOLAMENTO COMUNALE
COMMERCIO AMBULANTE
SU AREA PUBBLICA**

Mercato di Piedimonte e Centro Storico

Approvato con deliberazione CC n. 23 del 04/08/2005
Modificato con deliberazione CC n. 14 del 21/04/2008
Modificato con deliberazione CC n. 32 del 16/12/2013

TITOLO 1 – Principi generali

Art.1

Il presente regolamento comunale disciplina il commercio su area pubblica esercitato nel territorio di Sermoneta, con specifico riferimento all'area mercato di Piedimonte e del Centro Storico. Il regolamento è posto nel rispetto delle norme e degli indirizzi generali attinenti al commercio su area pubblica contenuti nel D. Lgs n. 114 del 31.03.1998 nonché della Legge Regionale n. 33 del 18.11.1999 e successive modificazioni.

Art.2

L'esercizio del commercio ambulante, mediante posteggio, attività di "spunta" e in forma "itinerante" è soggetto alla piena osservanza delle disposizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, dai regolamenti commerciali, di Igiene-Sanità, di Polizia Locale, nonché – per le fattispecie rientranti nella potestà regolamentare dell'Ente Locale – dalle Ordinanze emanate dall'Amministrazione Comunale ovvero dalle Disposizioni e Determinazioni che possono essere predisposte dagli organi di gestione e vigilanza (Ufficio Commercio – Comando di Polizia Locale). Le tipologie merceologiche ammesse nei mercati del Centro Storico (venerdì) e Piedimonte (domenica) sono le seguenti:

- Generi alimentari
- Generi non alimentari
- Produzione in proprio, con vendita effettuata esclusivamente da parte dei produttori agricoli ovvero artigiani iscritti nell'apposito Albo.

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle proprie competenze, promuove lo sviluppo delle produzioni agricole ed artigianali, attraverso la creazione di appositi spazi appositamente destinati a dette produzioni, anche mediante l'ampliamento delle aree finalizzate alle attività di vendita ed esposizione.

Art. 3

In attuazione delle disposizioni normative vigenti, sono ammessi a partecipare alle attività di mercato del centro storico e di Piedimonte i soli operatori ambulanti in possesso di regolare autorizzazione amministrativa e conseguente assegnazione di posteggio fisso, nonché – compatibilmente con i posti vacanti – gli operatori in possesso di idoneo titolo autorizzatorio iscritti nell'apposita graduatoria comunale degli "spuntisti". Sussiste divieto inderogabile nell'operare con titoli autorizzatori di altro soggetto o con delega di titolare di posteggio in assenza dello stesso. È fatto altresì divieto di cedere parte del posteggio di cui si è titolare a posto fisso o per assegnazione provvisoria quale "spuntista" al fine di far esercitare congiuntamente anche altro operatore.

Gli operatori autorizzati possono avvalersi dell'ausilio di collaboratori familiari e/o personale dipendente, qualora in regola con i requisiti sanitari e le norme vigenti in materia.

Art. 4

La partecipazione al mercato, in via occasionale, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 3 del presente Regolamento, per finalità non legate alla vendita diretta (volantinaggio,

promozioni, dimostrazioni e pubblicità, iniziative politiche ecc.) viene di volta in volta autorizzata dal personale preposto alla vigilanza, con onere del “nulla Osta preventivo rilasciato dal Comando di Polizia Locale di Sermoneta.

Art. 5

Il commercio ambulante in forma itinerante può essere esercitato dagli operatori commerciali in possesso di regolare autorizzazione amministrativa che li abilita alla vendita, conformemente ai disposti di cui al D. Lgs 114/1998 nonché alla normativa regionale in materia. Sul territorio comunale di Sermoneta l'attività di vendita in forma itinerante dovrà, altresì, osservare le seguenti disposizioni:

- Mantenere una distanza non inferiore a mt 150 (centocinquanta) dalle aree di mercato del Centro Storico e di Piedimonte, così come disposto dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 30.09.2004 e determinazione n. 47 T.S./04.
- Ai fini della sicurezza è vietato l'esercizio della vendita in forma itinerante nelle vie e/o Piazze indicate con apposita Ordinanza Sindacale.
- Adeguarsi alle disposizioni di legge e Regolamenti emanate dalle autorità competenti.

TITOLO II - Istituzione degli Elenchi e Attività di Gestione e Controllo

art.6

È istituito apposito Elenco degli Esercenti Ambulanti titolari di “posteggio fisso” e apposito elenco degli Operatori commerciali esercitanti la cd “Spunta”: detti registri dovranno contenere:

- estremi dell'autorizzazione amministrativa ed iscrizione al REC o altre abilitazioni previste dalla legge;
- settore merceologico di appartenenza (alimentare – non alimentare – somministrazione)
- tipologia merceologica (abbigliamento, casalinghi, dolciumi...)
- indicazione del posteggio e superficie assegnata (mq)

Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento gli Elenchi di cui al comma 1 verranno elaborati collocando in graduatoria tutti gli operatori commerciali che risultino titolari di posteggio fisso nell'area mercato di Piedimonte e del Centro Storico.

Suddetti elenchi dovranno essere semestralmente aggiornati dal personale dell'Ufficio Commercio mediante attività di verifica e reporter effettuata direttamente nell'area mercato.

In caso di istituzione di nuovi posteggi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'assegnazione degli stessi verrà effettuata secondo le procedure di cui all'art. 40 della Legge Regionale n. 33/99 e successive modifiche ovvero secondo le eventuali modalità introdotte in caso di variazione normativa.

Distinto elenco viene istituito per l'espletamento delle operazioni di “spunta” al fine di assicurare l'assegnazione giornaliera provvisoria dei posteggi vacanti disponibili. Suddetto elenco cd di “spunta” terrà conto della graduatoria elaborata sulla base dell'anzianità cronologica relativa

alle domande presentate dagli interessati all'ufficio protocollo del Comune (rif. Numero protocollo).

Art.7

La gestione, il disbrigo e la custodia degli atti afferenti il Commercio su area pubblica sono di competenza dell'ufficio commercio comunale.

Presso il Comando di Polizia Locale sarà depositato, ad onere dell'ufficio commercio, l'elenco di tutte le autorizzazioni concesse, l'esatta assegnazione dei posteggi nonché copia conforme all'originale degli elenchi di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Art.8

A cura degli organi della Polizia Locale sarà tenuto apposito registro relativo alle presenze-assenze degli operatori commerciali nelle aree di mercato.

Il riscontro di dette presenze-assenze è valido ai fini della revoca delle concessioni in base a quanto stabilito dalla normativa inerente la fattispecie ovvero di quanto disciplinato nel presente regolamento.

Il riscontro delle presenze-assenze viene effettuato dal personale della Polizia Locale in servizio.

TITOLO III – Atti e peculiarità inerenti il posteggio fisso

art.9 (modificato con deliberazione CC n. 32 del 16/12/2013)

I posteggi fissi sono concessi per 10 (dieci) anni dal Comune di Sermoneta secondo le modalità previste dalla normativa vigente e **non saranno soggetti a rinnovo automatico**.

Nell'apposita domanda, che deve essere rivolta al Sindaco e al Responsabile dell'Ufficio Commercio, si dovrà specificare, pena l'esclusione:

- estremi dell'autorizzazione amministrativa abilitante al commercio su area pubblica;
- iscrizione c/o CCIAA – REC – (o altre abilitazioni) – Cod. Fiscale – Partita IVA
- atti notarili inter vivos o mortis causa relativi a tutte le operazioni attinenti l'attività commerciale

Stesse modalità sono richieste per inoltrare domanda finalizzata all'espletamento dell'attività di "spunta".

Per i Produttori Agricoli ed artigiani, oltre ai requisiti di cui sopra, nella domanda si dovrà specificare:

- Iscrizione apposito Albo per le Attività Artigiani
- Estremi del Certificato emesso dal Comune ove trovasi il fondo agricolo che attesti che il richiedente è produttore in proprio
- estremi dell'autorizzazione di vendita dei prodotti agricoli
- estremi catastali inerenti il fondo agricolo

La graduatoria elaborata sulla base delle domande inoltrate terrà conto, **esclusivamente**, dell'ordine cronologico di presentazione (rif. Dati protocollo)

Un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico nel caso di aree mercatali con

un numero di posteggi inferiore o pari a cento ovvero tre concessioni nel caso di aree con posteggi superiori a cento.

art.10

L'autorizzazione amministrativa abilitante all'attività commerciale su area pubblica deve essere esibita unitamente a copia del versamento del canone di occupazione del suolo pubblico e documento di identità, ogni qual volta ne faccia richiesta il personale della Polizia Locale e/o il personale dell'Ufficio Commercio in servizio nell'area mercato. È fatto, altresì, obbligo di tenere presso la struttura di vendita tutta la documentazione sanitaria ed amministrativa richiesta per l'esercizio dell'attività.

Art. 11 (abrogato con deliberazione CC n. 32 del 16/12/2013)

Art.12

Il trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda o ramo di azienda per atto "inter vivos" o "mortis causa" comporta il trasferimento dell'autorizzazione e della concessione del posteggio, così come previsto dalla normativa vigente.

Di suddetto trasferimento va data completa notificazione al Comune, mediante comunicazione al Suap. Con la comunicazione si dovrà allegare la copia conforme degli atti attestanti il possesso dei requisiti previsti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ex art. 5 del D.Lgs. 114/1998, nonché copia conforme all'originale del "giusto titolo" legittimante il trasferimento.

Acquisiti agli atti, entro 30 giorni l'Ufficio Commercio provvederà alla relativa volturazione. La mancata comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo ovvero la comunicazione non correlata dagli atti di cui al terzo comma determinano il divieto di esercitare nelle aree di mercato di Sermoneta.

Art.13 (modificato con deliberazione CC n. 14 del 21/08/2008)

La dimensione massima frontale di ciascun posteggio viene fissata a mt 8 e mt 5 di profondità, senza differenze per il settore merceologico, fatte salve le autorizzazioni per maggiori aree già concesse alla data di entrata in vigore del presente regolamento che rimarranno valide fino alla scadenza e/o all'eventuale modifica della sua titolarità.

La dimensione dei mt assegnati verrà riportata nel titolo autorizzativo nonché nell'elenco di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Sussiste divieto assoluto ed inderogabile di maggiore occupazione di suolo pubblico rispetto alle misure concesse, ovvero il divieto di manomissione e/o alterazione dei segni delimitanti il posteggio assegnato.

A carico del trasgressore della presente disposizione verranno applicate le sanzioni di legge vigenti nonché quelle legittimamente previste e prevedibili con Ordinanza Sindacale e Determinazione del Comune, di volta in volta, al presente regolamento.

TIT. IV – Orario e Modalità di Vendita – Norme comportamentali

Art.14

Le attività di mercato sui area pubblica nel Comune di Sermoneta hanno luogo nel CENTRO STORICO: nel giorno di Venerdì ore 8.00-14.00. L'installazione e la preparazione dei banchi è previsto dalle ore 7.00.

Quanto all'ubicazione di suddetto mercato lo stesso ha luogo all'interno della struttura urbana del centro storico nel periodo 1 ottobre-31 marzo e nell'area parcheggio di via Sermonetana (fuori Porte) nel periodo 1 aprile-30 settembre; salvo diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

LOCALITA' PIEDIMONTE: nel giorno di Domenica ore 8.00-14.00. L'ingresso all'area, l'installazione e la preparazione dei banchi è prevista dalle ore 6.00.

Le attività di vendita su area pubblica nelle aree summenzionate non avranno luogo qualora il giorno del mercato ricada nelle festività previste da calendario (Natale, Santo Stefano, Pasqua), in occasione della Fiera di San Michele, nonché nei casi debitamente motivati dall'Amministrazione Comunale.

Art.15

Il titolare del posteggio fisso verrà considerato assente qualora entro e non oltre le ore 8.00 non ha provveduto a collocare la struttura vendita all'interno del posteggio assegnato.

Dalle ore 8.05, verificata la vacanza dei posti per assenza dei titolari, hanno luogo le operazioni di assegnazioni agli operatori commerciali cd "spuntisti".

Le operazioni di "spunta" hanno luogo all'altezza dell'ingresso del mercato all'incrocio di via Romana Vecchia/via Monticchio,

Prima dell'ultimazione delle operazioni di "spunta" è fatto divieto agli automezzi e strutture degli "spuntisti" di entrare nell'area mercato; suddetti automezzi dovranno sostare fuori dalla summenzionata area e in modo da non creare intralcio alla circolazione di veicoli e pedoni.

Art.16

L'assegnazione dei posti vacanti viene effettuata seguendo l'ordine di collocazione nella graduatoria spuntisti, ufficializzata nell'apposito elenco di cui all'art.5 del presente Regolamento. Le operazioni di "spunta" vengono effettuate dal personale della Polizia Locale in servizio. Agli operatori commerciali effettuanti la cd "spunta" sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 15 del presente regolamento.

Art. 17

È obbligatoria la permanenza degli operatori commerciali e conseguente attività di esposizione e vendita nell'area mercato almeno sino alle ore 12.30.

Chi abbandona l'area di vendita prima di tale orario verrà considerato assente.

Il titolare del posteggio o l'assegnatario provvisorio (cd spuntista) potrà lasciare l'area di vendita prima dell'ora summenzionata, previa espressa segnalazione agli organi di vigilanza.

Il posteggio eventualmente lasciato libero per abbandono motivato, non potrà essere assegnato ad altri, tantomeno occupato dagli operatori titolari di posteggio limitrofo.

L'area mercato dovrà essere sgomberata entro e non oltre le ore 14.30.

Art.18

L'occupazione del posteggio ai fini dell'installazione dei banchi ed attrezzature di vendita deve essere effettuata entro e non oltre le ore 8.00.

Per particolari esigenze il personale di Polizia Locale può derogare al precedente comma.

Gli automezzi, il banco e le attrezzature di vendita, nonché le relative merci, devono rimanere contenuti nello spazio assegnato a ciascun operatore commerciale, in conformità all'area indicata nelle rispettive planimetrie allegata al presente regolamento.

Gli operatori commerciali devono allestire il banco e le attrezzature con ordine, senza provocare inutili rumori ed immissioni, senza insudiciare il suolo con buste, cartoni ed altro materiale.

Gli ambulanti debbono essere muniti di idonea ed adeguata attrezzatura per l'esposizione della merce, conformemente ai requisiti igienico sanitari, di sicurezza, di polizia urbana, previsti dalla normativa di settore, nonché tutti i requisiti prescritti con apposito provvedimento comunale.

Non sono ammessi nell'area mercato Operatori la cui attrezzatura sia carente degli indispensabili requisiti di decoro.

È vietata l'esposizione degli articoli posti in vendita oltre le aree assegnate in concessione.

Per l'allestimento e l'esposizione è proibito conficcare chiodi, paletti e sostegni di qualsiasi tipo o comunque danneggiare la pavimentazione e i luoghi.

Le tende di copertura del banco o area di vendita debbono possedere una superficie adeguata allo spazio concesso ed essere collocati in modo tale che le loro estremità si elevino dal suolo almeno per mt 2.50, che non siano d'ostacolo al passaggio pedonale e veicolare, che non costituiscano pericolo per alcuno e che non impediscano la visuale degli altri posteggi.

L'esposizione della merce sul lato frontale del banco e attrezzature di vendita in senso orizzontale e verticale non dovrà precludere agli organi di vigilanza la visuale dei 2/3 del banco, nonché dei commercianti in essi operanti.

Il personale della Polizia Locale potrà disporre i dovuti interventi di prevenzione, di diffida e sanzionatori qualora riscontri violazioni alle summenzionate modalità comportamentali, nonché attività di intervento al fine di garantire la viabilità, l'erogazione di servizi ovvero l'ordine e la sicurezza pubblica.

Art. 19

È fatta richiesta agli operatori commerciali di:

- usare sempre modi corretti con la clientela e i frequentatori del mercato attraverso l'esposizione dei prezzi su ogni tipologia merceologica ed il relativo scontrino fiscale e vendita avvenuta.
- Fornire agli agenti di Polizia Locale e al personale dell'Ufficio Commercio in servizio in tutte le notizie richieste attinenti l'esercizio di vendita nonché collaborazione, nei casi dovuti, ai fini di garantire il regolare il regolare funzionamento del mercato.
- Garantire le prestazioni di vendita a chiunque ne richieda e ne corrisponda il prezzo.

- Assicurare il cambio di merce in tutti i casi di comprovato deterioramento o inefficienza della stessa per cause estranee all'acquirente.
- Non sporcare, deteriorare o danneggiare i luoghi di vendita
- Non fare schiamazzi, non usare frasi e compiere gesti sconvenienti ovvero compiere atti che possano compromettere l'ordine e la sicurezza pubblica e, comunque, creare turbative e molestie nell'area mercato.

TIT. V Disciplina Igienico Sanitaria, di viabilità e sicurezza

Art.20

La vendita di prodotti alimentari nonché la somministrazione di cibi e bevande deve essere effettuata nel pieno rispetto della normativa diramata dall'autorità di igiene pubblica.

La vendita di generi alimentari freschi, la produzione, la manipolazione e la preparazione di cibi e bevande nonché la loro somministrazione dovrà effettuarsi solo mediante l'uso di strutture attrezzate ed idonee dal punto di vista igienico sanitario.

La commercializzazione di prodotti ittici potrà effettuarsi unicamente con apposita struttura e mezzo di vendita idonei, altresì, alla raccolta e smaltimento dei prodotti di scarto.

Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia e, parimenti, l'esposizione e la vendita dovranno effettuarsi in aree non direttamente adiacenti a strutture commercializzanti prodotti alimentari.

La documentazione sanitaria dovrà essere presentata ogni qual volta ne faccia richiesta il personale addetto al controllo sanitario ovvero gli Agenti di Polizia Locale.

Art.21

Durante l'attività di vendita, il titolare del posteggio o lo spuntista deve mantenere pulito il posto di vendita.

Al termine dell'attività di mercato, prima di lasciare il posteggio assegnato, il titolare dello stesso o l'operatore di "spunta" dovrà provvedere ad accurata pulizia e bonifica dell'area assegnata per la vendita, mediante raccolta di tutti i rifiuti prodotti e comunque presenti nell'area posteggio stesso. Si dovrà altresì garantire lo smaltimento di differenziato negli appositi contenitori ubicati nell'area mercato, secondo le modalità predisposte dall'Amministrazione Comunale.

Le sanzioni previste in caso di inottemperanza a quanto disposto in materia di pulizia e smaltimento rifiuti, oltre che disposte dalle leggi vigenti sono, altresì, previste da specifiche ordinanze sindacali allegate, di volta in volta, al presente regolamento.

Art.22

Durante le attività di mercato è fatto assoluto divieto di circolare, con ogni sorta di veicolo, nelle strade o percorsi riservati alla vendita e al transito dei pedoni.

Il summenzionato divieto non riguarda i mezzi di polizia locale, di soccorso/emergenza, nonché i mezzi delle Forze dell'Ordine o della Protezione Civile qualora in servizio nell'area interna al mercato.

È altresì vietata la sosta e/o il transito veicolare in tutte le zone indicate con apposita

segnaletica (anche mobile) e in tutti i casi in cui, dal personale della Polizia Locale o Protezione Civile in servizio ausiliare, vengono impartite specifiche segnalazioni ai conducenti.

Le trasgressioni inerenti la casistica summenzionata verranno sanzionate secondo le disposizioni richiamate nel Codice della Strada attinenti le varie tipologie di violazione in esso riportate e in base alla normativa e alla disposizione attuabili.

Art.23

È vietato condurre all'interno del mercato cani di media e grossa taglia sprovvisti di guinzaglio e museruola, nonché tutte le razze canine considerate pericolose o a rischio" in base alle disposizioni prese dalle autorità competenti o poste in essere con Ordinanza Sindacale.

Le violazioni in merito verranno sanzionate in base alla normativa vigente o alle disposizioni regolamentari emanate dal Comune e allegata al presente regolamento.

TIT. VI Commissione di Mercato e Compiti – Modalità elettive

Art.24 (abrogato con deliberazione CC n. 32 del 16/12/2013)

TIT. VII Disposizioni tributarie e procedure sanzionatorie

Art.25

Le concessioni dei posteggi per la vendita ambulante sono assoggettate al pagamento dei seguenti canoni e corrispettivi:

- Canone per occupazione di spazi e area pubblica (Cosap) secondo le modalità previste dal regolamento comunale vigente.
- Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
- Tariffa per occupazione giornaliera posteggio fisso nell'ambito dell'attività di "spunta" in base agli importi stabiliti con delibera di Giunta allegata al presente Regolamento.

La riscossione dei corrispettivi dovuti avverrà in base alle modalità previste dall'Amministrazione comunale.

Art.26

Le infrazioni di lieve entità danno luogo a diffida scritta da parte degli organi della Polizia Locale.

La recidività, a seguito di diffida, nonché le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento determinano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria secondo i parametri e le procedure previste dalla legge 698/1981, dal D. Lgs. 267/2000 ovvero da norme specifiche in materia.

Si applicano altresì le disposizioni relative agli istituti della Sospensione e della Revoca per la casistica richiamata dalle norme vigenti e secondo quanto previsto dall'art. 44 Legge Regionale n. 33/1999 s.i.m.

Art. 27 (modificato con deliberazione CC n. 32 del 16/12/2013)

L'operatore Ambulante sottoposto a contestazione sanzionatoria dovrà provvedere al pagamento di quanto previsto entro e non oltre gg 30 (trenta) dalla data di notifica della contestazione, fatto salvo il diritto di inoltrare ricorso al Dirigente Responsabile dell'Ufficio

Commercio con possibilità di inoltro di scritti difensivi e richiesta di audizione.

La procedura in caso di ricorso dovrà concludersi entro e non oltre gg 15 (quindici).

A seguito della procedura di ricorso viene emessa, dal Responsabile Ufficio Commercio conseguenziale ordinanza motivata, che potrà essere:

- Di archiviazione, qualora non risulta fondato l'illecito
- Di ingiunzione, al pagamento con fissazione della sanzione pecuniaria da pagare.

Si applicano le procedure previste dal Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

TIT. VIII Disposizioni finali

Art.28 (modificato con deliberazione CC n. 32 del 16/12/2013)

Nel caso di diversa ubicazione del mercato, secondo le procedure previste dalla normativa vigente e compatibilmente con la disponibilità di superficie, le nuove assegnazioni verranno effettuate seguendo il principio dell'anzianità di presenze nella vecchia ubicazione di vendita sino a completa occupazione dei posti disponibili; a seguire si applicherà il principio dell'anzianità di acquisizione dell'autorizzazione amministrativa legittimante l'attività commerciale.

Al termine dei 10 anni di concessione, l'Amministrazione Comunale, si riserva la possibilità di riorganizzare l'intera area di mercato, ivi compreso il riordino dei posteggi, la creazione di settori di vendita specifici per settore commerciale ovvero ridefinire, nel rispetto dei parametri normativi vigenti, le modalità operative attinenti il commercio su area pubblica nel territorio di Sermoneta.

Art. 29 Entrata in vigore del regolamento (modificato con deliberazione CC n. 32 del 16/12/2013)

Le norme del presente regolamento entrano in vigore perfezionati il procedimento di deliberazione consiliare e susseguente affissione all'albo pretorio.

Dalla data di entrata in vigore dei dispositivi regolamentari è abrogata ogni altra eventuale disciplina comunale ed hanno inizio i termini di decorrenza decennale inerenti la concessione dei posteggi, così come disposto dalla normativa regionale vigente.

I contenuti normativi articolati nel presente Regolamento verranno disapplicati nel caso di sopravvenienza di norme statali e/o regionali che per la loro forza e collocazione nella scala fonti normative si impongono all'Ente Locale.